



STATUTO

TITOLO I:DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata **BANCA DEL TEMPO“ UN PONTE TRA LA GENTE -TORREMAGGIORE”**.

La sede dell'Associazione viene fissata nel Comune di Torremaggiore, in via Montebello n.8.

L'associazione è una libera aggregazione di persone e non ha scopo di lucro e svolge attività di pubblica utilità e di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Articolo 2:Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce, in qualità di Associazione di Promozione Sociale, entro i limiti della legge 383/2000, della LR 1/2008 e dei principi generali del nostro ordinamento giuridico.

Articolo 3:Efficacia dello Statuto

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'Attività di Associazione, parimenti vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione.

Articolo 4:Modificazione dello Statuto

Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 12.

Articolo 5:Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II:FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 6:Finalità

L'associazione si costituisce come luogo nel quale vengono privilegiate le relazioni umane, come luogo nel quale ogni persona può identificarsi come soggetto nelle azioni di “dare e



ricevere che avvengono in un rapporto di parità/reciprocità/solidarietà tra gli Associati” senza

alcuna intermediazione monetaria e si propone di promuovere l’incontro e la collaborazione

tra le generazioni e lavora per attuare le pari opportunità. Gli scopi prioritari che si prefigge

la Banca del Tempo, mettendo in moto una molteplicità di scambi di tempo fra i Soci, sono:

-consentire ad ogni Socio una più ampia possibilità di soddisfare i propri e altrui bisogni

materiali e relazionali, la reciprocità nella richiesta di servizi, attività e saperi in un clima di

amichevole cooperazione nei termini e nei modi del regolamento associativo;

-la promozione della cultura, dell’arte e la conservazione delle tradizioni e della memoria;

-la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui

alla legge 01.06.93 n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30.09.1963 N.1409;

-lo svolgimento di segretariato sociale e simili;

-la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione delle attività esercitate

abituamente, di raccolta dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del D:L:

5.2.1997 N.22;

-l’identificazione e la promozione di attività lavorative da utilizzare a favore di persone in

condizione di necessità, di assistenza e sollecitazione di norme ed iniziative concrete per la

realizzazione e lo sviluppo dei principi dell’assistenza alle persone in condizioni di necessità

e dei minori;

-facilitare per ognuno una gestione dei tempi quotidiani personali, che sia più consona alla

dimensione umana del vivere, più attenta alla cura della persona e della famiglia, più ricca di

opportunità per i più deboli.

Il presupposto per la realizzazione di tali scopi consiste nel mettere in rete le risorse, le

disponibilità, i bisogni, le domande, i desideri, i sentimenti, i valori, i saperi di tutti e lasciarli



circolare affinché ciascuno possa trarne, nello stesso tempo, utilità materiale e nutrimento morale.

La forza della Banca del Tempo sta nel saper affrontare la solitudine con l'accoglienza al di là delle diversità e delle differenze, sta nell'offrire a ciascuno l'opportunità di affermare la propria identità, sta nel ritrovare lo spirito di una comunità solidale e aperta, radicata nella propria terra.

A tal fine l'associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

TITOLO III: GLI ADERENTI

Articolo 7: Iscrizione

L'Associazione si compone di soci fondatori, onorari, ordinari e benemeriti. Hanno la qualifica di soci fondatori coloro (persone fisiche o enti) che siano intervenuti nella costituzione dell'Associazione o che, pur non essendo intervenuti nella costituzione, abbiano contribuito sia all'istituzione, sia al potenziamento dell'Associazione stessa.

La qualifica di socio fondatore è dichiarata dal Consiglio Direttivo con deliberazione inappellabile. La qualifica di socio onorario viene conferita a personalità sia italiane che straniere, che godano di un incontestato prestigio internazionale. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa. Possono essere soci ordinari tutti coloro, persone fisiche o enti, che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo ed ottengano dal medesimo, a suo insindacabile giudizio, l'accoglimento della domanda.

Sono dichiarati benemeriti i soci che, a giudizio del Consiglio Direttivo, si siano resi emeriti verso l'Associazione per cospicui apporti di carattere culturale o finanziario a favore dell'Associazione.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Organizzazione.

I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'organizzazione e contribuiscono a determinare



le scelte e gli orientamenti.

Possono diventare soci ordinari dell'Associazione tutte le persone maggiorenni che condividono gli scopi intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

L'apertura del conto-tempo è indispensabile per dare luogo ai fini associativi di mutuo aiuto e solidarietà. Il conto si attiva all'atto dell'iscrizione alla Banca del Tempo diventando soci dell' Associazione.

La richiesta d'iscrizione si presenta per iscritto al consiglio direttivo al quale compete di approvare o meno l'iscrizione del nuovo Socio.

L'iscrizione è della singola persona, ma le prestazioni di servizio possono essere rivolte anche ai suoi familiari.

Requisiti richiesti:

richiesta d'iscrizione;

colloquio conoscitivo di ingresso, con raccolta di informazioni;

accettazione dello Statuto e del Regolamento

Pagamento della quota associativa annuale nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci.

All'atto dell'iscrizione il nuovo Socio riceve lo Statuto, il regolamento, la Tessera e il Libretto assegni-tempo. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatto salvo il diritto di recesso.

Articolo 8: Diritti

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri. Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, hanno diritto di voto per modifiche di statuto e regolamenti. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto. Hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dall'organizzazione stessa.



Articolo 9: Doveri

I Soci dell'Associazione offrono i propri servizi spontaneamente e sono tenuti a svolgerli di persona e gratuitamente, senza fine di lucro.

Articolo 10: Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario, nel qual caso nulla è dovuto da parte dell'associazione;
- d) per esclusione.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il recesso ha effetto immediato, come da regolamento associativo.

Il Socio che, con i suoi atti e comportamenti, lede l'etica ed i principi ispiratori dell'Associazione, viene espulso dall'Associazione su decisione del Consiglio Direttivo, perdendo ogni diritto acquisito.

L'esclusione deve essere comunicata per iscritto al Socio, specificando le motivazioni dell'esclusione. Il socio potrà presentare ricorso all'Assemblea dei Soci. Detto ricorso verrà esaminato alla prima assemblea utile

TITOLO IV: GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 11: Indicazione degli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.



-Il Revisore dei conti

Dette cariche sono elettive e saranno ricoperte in modo gratuito dagli aderenti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Articolo 12: L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti gli aderenti all'Associazione; l'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che la convoca almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. In qualsiasi caso, vale il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile.

L'Assemblea ordinaria si può tenere in prima o in seconda convocazione.

La prima e la seconda convocazione possono essere fissate anche nello stesso giorno, purché decorrano almeno due ore fra la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico consuntivo;

definisce il programma generale annuale di attività;

procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;

determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

delibera sulle responsabilità dei consiglieri;

decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;

discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.





l'Assemblea ordinaria ne determina il numero ed elegge, di norma con voto palese, i suoi componenti fra i propri gruppi aderenti. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 esercizi e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail e/o tramite avviso affisso nei locali della sede almeno 7 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;

nomina il tesoriere e il segretario;

attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

prepara all'Assemblea il programma annuale di attività;

presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

conferisce procure generali e speciali;

instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi



sociali;

riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10 del presente statuto;

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Articolo 14: Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano. Egli, con la collaborazione del Consiglio, ha la responsabilità di pianificare e gestire le varie attività, promuovere iniziative per rendere pubbliche le finalità dell'Associazione, tenendo contatti con i cittadini del territorio. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impossibilità.

Articolo 15: Il Tesoriere, il Segretario, il Revisore dei Conti

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Revisore dei Conti verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri e dà parere sul rendiconto annuale.



TITOLO V: LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 16: Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio è fatto obbligo di redigere un rendiconto economico-finanziario.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 17: Indicazioni delle risorse

- a) Quote associative e contributi dei soci;
- b) beni immobili e mobili;
- c) donazioni e lasciti;
- d) contributi da privati;
- e) contributi dallo Stato o altri Enti Pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f) contributi di organismi internazionali;
- g) ogni altro tipo di entrate contemplate dalla normativa in vigore.

Articolo 18: I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e altri beni mobili. Tutti i beni sono acquistati dall'Associazione e ad essa intestati. Essi vengono annualmente inventariati ed iscritti nel registro degli inventari che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.



Articolo 19: Quota associativa e contributi dei soci

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che dà diritto alla tessera, il cui importo è proposto dal Consiglio e ratificato dall'Assemblea e dai contributi straordinari che gli aderenti possono versare spontaneamente all'organizzazione. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 20: Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio e ratificate dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Articolo 21: Scioglimento e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione avviene con delibera dell'Assemblea Straordinaria, come da art. 12 del presente Statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI: LIBRI SOCIALI

Articolo 22: Libri sociali

L'Associazione, al fine di gestire ordinatamente le attività degli organi sociali e i rapporti con i soci e di garantire la trasparenza e la democraticità della struttura, è dotata dei seguenti libri sociali (tra parentesi chi li conserva e aggiorna):

libro giornale (Tesoriere);

libro soci (Segretario);



libro dei verbali delle Assemblee (Segretario);

libro dei verbali del Consiglio (Segretario);

libro inventari (Tesoriere).

TITOLO VII: RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Articolo 23: Rapporti con enti e soggetti privati

L'Associazione potrà cooperare, senza fine di lucro, con altri soggetti privati al fine di realizzare le finalità statutarie, sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Articolo 24: Rapporti con enti e soggetti pubblici

L'Associazione potrà partecipare e collaborare, senza fine di lucro, con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità statutarie sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Articolo 25: Disposizioni finali

La Banca del tempo svolge nei confronti dei Soci un ruolo di messa in relazione delle persone e non di intermediazione per ciò che riguarda gli scambi. La responsabilità degli scambi, per quanto attiene alla loro qualità, al rispetto dell'impegno, al comportamento tenuto, ad eventuali danni o infortuni intervenuti nel loro compimento, è in ogni caso a carico dei Soci che li effettuano.

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione ovvero tra i soci stessi, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto di arbitri che giudicheranno ex bono et aequo, come amichevoli compositori e senza formalità di procedura. Detti arbitri saranno nominati uno da ciascuno delle parti in causa ed un altro o più, fino a raggiungere un numero dispari, degli altri arbitri come sopra nominati o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Foggia.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.